



ALLEGATO B

Linee guida per il riconoscimento di crediti formativi per ulteriori attività per i corsi di studio afferenti al Consiglio unificato delle classi in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) e in Politiche per la sostenibilità e l'innovazione digitale (LM-62) (d'ora in avanti Consiglio unificato delle classi)

Art. 1 Riconoscimento crediti per seminari

- 1. La partecipazione alle attività seminariali che attribuiscono crediti formativi è obbligatoria e sarà rilevata mediante attestazione della frequenza.
- 2. La prova finale per l'attribuzione di crediti per attività seminariali è obbligatoria e può essere valutata in termini di idoneità o voto in trentesimi.

La modalità di svolgimento della prova finale viene pubblicizzata di volta in volta nella relativa pagina web dell'evento.

- 3. Se il seminario si svolge presso un altro Dipartimento dell'Ateneo è necessario che l'accreditamento sia stato approvato dal Consiglio unificato delle classi.
 - 4. La partecipazione alle attività seminariali è indipendente dagli esami sostenuti.

Art. 2 Riconoscimento crediti per corsi formativi o altre attività offerti da enti esterni all'Ateneo

- 1. Crediti formativi per ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (D.M. 270/04 art. 10, c.5, lettera d) possono essere attribuiti in ragione della partecipazione dello/a studente/ssa a corsi formativi/altre attività offerti da enti esterni all'Ateneo qualora:
- a) se ne sia fatta preventivamente richiesta. Lo/a studente/ssa deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio unificato delle classi, adeguata documentazione dalla quale si evincano le seguenti informazioni: ente proponente, numero di ore del corso, argomenti trattati (che devono essere strettamente inerenti alle aree tematiche e a gli obiettivi formativi del Corso di studio), relatori e relativo curriculum.

In particolare si verificherà il rispetto delle seguenti condizioni:

- l'attività preveda una verifica documentata dell'apprendimento che lo studente dovrà superare;
- l'attività sia stata organizzata da un ente preventivamente autorizzato: ente di chiara fama nazionale o internazionale, istituto universitario o ente in collaborazione con un istituto universitario;
- 2. In caso di risposta affermativa del Consiglio unificato delle classi alla richiesta preventiva, lo/a studente/ssa, dopo il termine, dovrà presentare la documentazione finale del corso frequentato o dell'attività svolta e con il superamento della verifica di apprendimento.

Art. 3 Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto

1. A copertura dei crediti formativi previsti per le ulteriori attività formative (D.M.270/04 art. 10, c.5,lettera d) possono essere utilizzati anche crediti formativi ottenuti per il superamento di esami ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dal piano di studi. Resta inteso che gli esami







eventualmente sostenuti in tal caso mantengono il numero di crediti previsti dall'offerta didattica senza possibilità di riduzioni di programma.

Art. 4 Riconoscimento crediti per stage

1. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche dello stage sono disciplinate dalle apposite Linee guida approvate dal Consiglio unificato delle classi (Allegato C).

Art. 5 Riconoscimento crediti per conoscenze informatiche

Ai fini del riconoscimento di crediti per ulteriori conoscenze informatiche in relazione a corsi diversi da quelli offerti dal Dipartimento è necessario che lo/a studente/ssa presenti la seguente documentazione:

diploma attestante il conseguimento dell'ECDL Full Standard (nel caso in cui lo studente abbia superato le prove dei sette moduli dell'ECDL, gli verranno attribuiti 4 CFU); oppure

attestato di partecipazione ad un corso universitario o ufficialmente organizzato da Università, valutabile singolarmente;

Non sono idonei al conseguimento dei crediti di cui al comma 1 i titoli rilasciati a seguito di corsi organizzati da aziende private.

Art. 6 Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei

In caso di trasferimento o iscrizione al corso triennale da parte di studentesse/i provenienti da altri Atenei, la valutazione e il riconoscimento di crediti formativi può avvenire solo in riferimento agli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti. Nel caso lo/a studente/ssa abbia usufruito, presso altri Atenei, del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni questi non saranno riconosciuti.

Fatto salvo il valore legale del titolo di studio, in caso di trasferimento o iscrizione ai corsi magistrali da parte di studentesse/i che abbiano usufruito, presso altri Atenei, del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni, questi ultimi non possono essere presi in considerazione ai fini dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento didattico del corso di studio. Tale accertamento può avvenire solo sugli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti.

Art. 7 Riconoscimento crediti per attività lavorativa

- a) L'attività lavorativa può essere riconosciuta in luogo dello Stage, con l'attribuzione fino ad un massimo di 4 CFU (purché si tratti di attività strettamente inerente alle aree tematiche e agli obiettivi formativi del Corso di studio).
- b) Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1, lo/a studente/ssa deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio unificato delle classi adeguata documentazione (composta da una autocertificazione ai sensi di legge o da una dichiarazione del superiore diretto) attestante la durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le specifiche mansioni ricoperte.

Art. 8 Termini

a) Tutte le richieste di riconoscimento crediti previste agli artt. 2, 5 e 7 devono pervenire alla





DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Segreteria studenti almeno 4 mesi prima della data presunta della laurea.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Per i casi non previsti nelle presenti Linee guida, ma analogamente giustificabili secondo i criteri richiamati all'art. 2, c. 1, lettera a, e adeguatamente documentati, eventuali deroghe saranno rimesse alla previa valutazione della Commissione pratiche studenti, che formulerà la proposta da sottoporre al giudizio del Consiglio unificato delle classi.

